

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 18 APRILE 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 16/13

Modifiche allo Statuto del Comune di Songavazzo (BG)

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 febbraio 1995 con deliberazione n. 3.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 16 marzo 1995 - n. 14064.

AVVISO DI MODIFICA

Comune di Songavazzo (BG) - Modifiche allo Statuto comunale approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 24 febbraio 1995

Art. 5 - Finalità e compiti

Aggiungi comma 4:

4. Garantisce le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 nell'ambito della vita sociale, amministrativa e politica.

Art. 6 - Organi elettivi del Comune

Viene così sostituito:

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

Art. 8 - Competenze ed attribuzioni

Dopo il 1° comma aggiungi:

2. Stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed aziende.

Provvede al rispetto della presenza di entrambe i sessi nella nomina dei componenti le commissioni di sua competenza.

Il comma 2 diviene comma 3.

Il comma 3 diviene comma 4.

Il comma 4 diviene comma 5.

Il comma 5 diviene comma 6.

Art. 9 - Prima adunanza

Viene così sostituito:

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta consiliare è convocata dal Sindaco neo eletto, il quale presiede anche le sedute consiliari.

3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale preliminarmente alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno si procede alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco.

5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto.

Art. 22 - Poteri del Consigliere

Al 1° comma aggiungi «interpellanze».

Dopo il 3° comma aggiungere:

4. In particolare ogni Consigliere comunale con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di: esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio; presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e istanze di sindacato ispettivo. Sia le interrogazioni che le istanze di sindacato ispettivo debbono essere presentate all'ufficio di segreteria il quale provvede, dopo averle protocollate, a trasmetterle al Sindaco. Il Sindaco, o gli Assessori da esso delegati, provvedono a dare risposta scritta nel corso della prima seduta utile del Consiglio Comunale. Il comma 4 diviene comma 5. Il comma 5 diviene comma 6.

Art. 23 - Dimissioni, surrogazione e supplenza del Consigliere Comunale

Viene così sostituito:

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono es-

sere presentate per iscritto al Sindaco e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione senza che occorra la loro presa d'atto.

2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

Art. 25 - Gruppi Consiliari

Viene così sostituito:

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista di norma formano un gruppo consiliare. Può essere costituito un gruppo misto formato da consiglieri non appartenenti alla medesima lista.

2. Le modalità di comunicazione al Sindaco dei gruppi consiliari formatosi e i nomi dei capigruppo sono disciplinati dal Regolamento. Ogni gruppo consiliare può essere composto da uno o più componenti.

Art. 24 - Consigliere anziano

Viene così sostituito:

1. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, che è costituita dalla somma dei voti individuali di preferenza assegnati, escludendo quelli ottenuti dai candidati alla carica di Sindaco.

2. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 26 - Composizione della Giunta Comunale

Viene così sostituito:

1. La Giunta Comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di due Assessori, di cui uno scelto anche fra cittadini non facenti parte del consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 27 - Nomina degli Assessori e prerogative

Viene così sostituito:

1. La nomina degli assessori è effettuata dal sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al consiglio comunale nella prima seduta ad essa successiva unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco nomina, fra i componenti della Giunta Comunale che rivestono la qualifica di Consigliere Comunale, un vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 28 - Durata in carica-Surrogazioni

Viene così sostituito:

1. Il Sindaco e gli Assessori durano in carica quattro anni, fino all'insediamento dei successori.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 29 – Revoca della Giunta

Viene così sostituito:

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, si procede ai sensi dell'art. 10 comma 6, del presente Statuto.

6. La seduta è pubblica, viene presieduta dal Consigliere anziano ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 30 – Dimissioni

Viene così sostituito:

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco divengono irrevocabili e producono gli effetti di cui ai commi 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

3. Le dimissioni o la cessazione dell'ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco.

Art. 31 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Viene così sostituito:

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire la carica;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge;

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta Comunale.

3. La decadenza del Sindaco è pronunciata dal Consiglio Comunale e comporta lo scioglimento dell'organo collegiale.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 30 del presente Statuto.

5. In caso di decadenza degli assessori il Sindaco provvede alla loro sostituzione.

Art. 32 – Revoca degli Assessori

Viene così sostituito:

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 33 – Organizzazione della Giunta

Viene così sostituito:

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli

atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Il Sindaco delega agli assessori competenze proprie. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 34 – Funzionamento della Giunta

Viene così sostituito:

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. Alle adunanze partecipa il Segretario Comunale, il quale cura la redazione dei verbali.

2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri alla riunione.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Possono partecipare senza diritto di voto alla seduta della Giunta Comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni consorzi e commissioni o comunque esperti e tecnici di particolari settori.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

7. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal segretario Comunale.

8. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Art. 35 – Attribuzioni

I commi 1 e 2 vengono sostituiti dai seguenti 6 commi:

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.

3. Gli Assessori esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.

4. Riferisce al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.

5. Provvede al rispetto della presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti le commissioni di sua competenza.

6. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Il comma 3 diviene comma 7.

Art. 38 – Attribuzioni

L'ultimo paragrafo del comma 1 diviene: riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio.